

COMUNE DI CALCINAIA (PI)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

Approvato con Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 98 del
22.12.2005

Modificato con Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 17 del
16.03.2006

Modificato con Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 105 del
21.12.2006

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

[1] Il presente Regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani in conformità dell'art. 49 del D.Lgs. 05/02/97 n. 22 e relativi atti normativi di applicazione.

[2] Ai fini del presente Regolamento restano ferme le definizioni di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo, nonché quelle contenute nell'art. 2 della L.R. 18/05/1998 n. 25 e deliberazione C.R. 07/04/1998 n. 88 di approvazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti.

Art. 2 - Istituzione della tariffa

[1] Nel Comune di Calcinaia è istituita la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 05/02/97 n. 22¹.

[2] L'applicazione della tariffa e la sua riscossione è affidata a Geofor Spa in qualità di concessionaria della gestione dell'intero ciclo dei rifiuti urbani, come previsto dal contratto di servizio.

[3] I criteri tariffari, coerenti al metodo normalizzato approvato dal DPR n. 158 del 27/04/1999, sono determinati dal Comune sulla base del Piano Finanziario annuale e delle prestazioni descritte nel Contratto di Servizio sottoscritto tra il Comune e il Soggetto Gestore (Geofor Spa).

[4] Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Art. 3 - Norme di rinvio

[1] Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.

[2] Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tale ultime fattispecie incombe

¹ Art. 49, comma 2 del D. Lgs. 05/02/97, n. 22: i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.

l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi 6 dalla entrata in vigore delle nuove previsioni.

[3] Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 4 – Ambito di applicazione ed oggetto della tariffa

[1] La tariffa è applicata nell'intero territorio comunale sul quale viene esercitato il regime di privativa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

[2] La tariffa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Gestore in base al Regolamento ed al Contratto di Servizio.

Art. 5 – Criteri generali di determinazione delle tariffe

[1] Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR 158/99 la tariffa viene determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale sulla base del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio.

[2] Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 158/99 l'Amministrazione Comunale ripartisce tra utenze domestiche e non domestiche l'ammontare dei costi fissi e quello dei costi variabili da coprire attraverso la tariffa, secondo le modalità riportate nel Piano Finanziario e assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D. Lgs. 22/97.

[3] La tariffa per la gestione del servizio non comprende la gestione di imballaggi secondari e terziari di cui al Titolo II del D. Lgs. 22/97, essi rimangono pertanto a carico dei produttori e utilizzatori come previsto dal comma 9 dell'art. 38 del D. Lgs. 22/97 rispetto ai quali la tariffa non determina alcun obbligo di erogazione del servizio.

TITOLO II - LA TARIFFA -

Capo I

I soggetti

Art. 6 – Presupposto

[1] Soggetti obbligati – La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

[2] Principio di solidarietà - L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva, fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

[3] Criteri di misurazione. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, mentre quella delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Il totale della superficie dei locali e aree è arrotondato al metro quadrato: per difetto per frazioni fino a 0,5; per eccesso negli altri casi. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).

[4] Principio di presunzione. La occupazione o conduzione di locali e aree, e relativo assoggettamento a tariffa, è comunque presunta se essi sono predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali e aree è attestata:

- per le abitazioni ad uso domestico, dalla attivazione della residenza e/o dell'abitabilità;

- per le utenze non domestiche dal rilascio di licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e aree medesimi e/o dal rilascio del certificato di agibilità.

In entrambi i casi la predisposizione è inoltre attestata dalla presenza di mobili, attrezzature e/o impianti, e/o dall'attivazione dell'allacciamento anche ad un solo servizio di rete.

Art. 7 - Soggetti passivi

[1] La tariffa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupi, detenga o conduca locali e/o aree scoperte che rispettano il presupposto di cui sopra.

[2] Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione.

[3] Per le utenze non domestiche, in mancanza del dichiarante richiedente del servizio, si considera il titolare dell'impresa, associazione, studio o società.

[4] Sono escluse dalla tariffa le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, fatta eccezione per le aree di cui all'art. 8.

Resta ferma l'obbligazione di pagamento della tariffa di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

[5] Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i

locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

[6] Il Gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

[7] Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

[8] Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

[9] Per le abitazioni tenute a disposizione ammobiliate e/o allacciate ad uno dei servizi di rete la tariffa è dovuta da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed applicata sulla base del numero degli occupanti così come determinato dall'art. 16.

Capo II – Presupposti oggettivi

Art. 8 – Superfici soggette a tariffa

[1] Sono soggetti alla tariffa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte, con le eccezioni di cui al successivo art. 9.

[2] Si considerano locali, agli effetti dell'applicazione della presente tariffa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso. Si definiscono aree tutte le aree scoperte o parzialmente coperte suscettibili di generare rifiuti solidi urbani o assimilati.

[3] Relativamente ai locali, si precisa che:

Per le utenze domestiche sono computate le superfici di tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio o se interrate (rimesse, autorimesse, serre ornamentali, cantine, soffitte, ripostigli) e le terrazze, quando coperte e chiuse ai lati.

Per le utenze non domestiche di cui alla classificazione della tabella 3a dell'Allegato 1 al DPR 158/99, o ad essa assimilabile, sono computati tutti i locali, principali e/o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. In particolare:

1. tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;

2. tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli, o posteggi di mercato coperto compresi campeggi e distributori di carburante. In particolare, per i distributori di carburante si considerano i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.

3. tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali, autorimesse pubbliche, tettoie e capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, a condizione che:

- esse siano utilizzate per utenza anche collettiva o comunitaria
- si svolga un'attività e che essa sia di per sé idonea alla produzione di rifiuti;

4. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

5. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e pubblici e della collettività in genere;

6. tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni, ecc..

Sono inoltre assoggettabili a tariffa:

a) le aree che non costituiscono pertinenza o accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tariffa;

b) con riguardo alle aree comuni dei condomini le portinerie, i portici, i posti macchina purché coperti;

c) le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani;

d) i complessi sportivi limitatamente ai locali chiusi e alle aree destinate agli spettatori.

[4] Nel caso in cui il Gestore non sia in possesso di dati certi relativi alla superficie da assoggettare a tariffa, verrà comunque generato il contratto, assegnando temporaneamente, in attesa di accertamenti, una superficie di 100 mq per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche una superficie secondo la categoria di attività:

CATEGORIA	MQ
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	500
2 Cinematografi e teatri	1.000
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	500
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	500
5 Stabilimenti balneari	1.000
6 Esposizioni, autosaloni	2.000
7 Alberghi con ristorante	1.000
8 Alberghi senza ristorante	1.000
9 Case di cura e riposo	1.000
10 Ospedali	2.000
11 Uffici, agenzie, studi professionali	200
12 Banche ed istituti di credito	500
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	500
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	500
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	500
16 Banchi di mercato beni durevoli	80
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	200
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	500
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	500
20 Attività industriali con capannoni di produzione	1.000
21 Attività artigianale di produzione beni specifici	1.000
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	500
23 Mense, birrerie, amburgherie	500
24 Bar, caffè, pasticceria	200
25 Supermercato, pane e pasta,	500

macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	200
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	200
28 Ipermercati di generi misti	2.000
29 Banche di mercato genere alimentari	80
30 Discoteche, night club	1.000

Art. 9 - Locali ed aree non soggetti alla tariffa

[1] Oltre gli immobili non soggetti a tariffa per mancanza del presupposto, sono esclusi dalla applicazione della medesima anche i seguenti locali ed aree:

I. i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:

a) locali:

1. i locali non allacciati ad alcun servizio pubblico essenziale **a rete** e privi di qualsiasi arredo;
2. i locali inutilizzabili;
3. i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non assoggettabilità a tariffa è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
4. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per il riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
5. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e quelle comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, comprese le tettoie (aree coperte), che possono produrre rifiuti. Resta ferma la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
6. La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
7. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

b) aree:

1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;

2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
 4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
 5. le aree scoperte adibite a verde.
- c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte dell'Ente Gestore sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

II. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

III. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per le specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 10 – Locali ed aree assoggettabili a tariffa in misura ridotta

1. Sono tassate riducendo del 50% le aree a qualsiasi uso adibite (aree scoperte operative nonché quelle accessorie e pertinenziali delle aree operative stesse e dei locali diversi delle civili abitazioni).
2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione della parte variabile della tariffa nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
Autocarrozzerie	70
Autofficine di elettrauto	70
Autofficine per riparazione veicoli	70
Calzaturifici	60
Distributori di carburante	20
Falegnamerie	60
Fonderie	80
Galvanotecnici	80
Gommisti	40
Elaborati pelletteria e affini	40
Lavanderie	20
Officine meccaniche	80
Verniciatura	80

La riduzione sopra indicata è applicata anche ad altre categorie di attività simili non ricomprese nell'elenco sopraindicato, con detassazione identica all'attività simile.

Capo III – Principi base della Tariffa

Art. 11 – Piano finanziario

[1] Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D. Lgs. n. 22 del 1997, su proposta del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 (Geofor Spa) e successive integrazioni, il Consiglio Comunale approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dal DPR 27 aprile 1999 n. 158. art. 8.

Art. 12 – Tariffa di riferimento

[1] Sulla base del piano finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con DPR n. 158 del 27/04/1999 su proposta del soggetto gestore (Geofor Spa), il primo anno di istituzione della TIA, il Consiglio Comunale determina i coefficienti di

produzione Kb, Kc, Kd necessari al calcolo della tariffa da parte del gestore, nonché la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili e degli stessi tra utenze domestiche e non domestiche. Gli anni successivi i coefficienti Kb, Kc e Kd saranno deliberati dalla Giunta Comunale.

[2] La tariffa è determinata per anno solare. Il primo anno di istituzione della TIA, la tariffa massima è determinata con deliberazione consiliare entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 2, comma 3, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Gli anni successivi la tariffa massima sarà deliberata dalla Giunta Comunale. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa massima vigente.

[3] La tariffa di riferimento per la fatturazione sarà determinata da Geofor Spa, di concerto con il comune, e resa nota mediante comunicazione da parte di Geofor Spa entro e non oltre 10 gg lavorativi antecedenti la prima fatturazione dell'anno. Tale tariffa non dovrà essere superiore a quella massima deliberata dal consiglio.

[4] La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

[5] Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 13 - Articolazione della tariffa

[1] La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

[2] Il comune ripartisce fra le due suddette categorie (domestiche e non domestiche) l'insieme dei costi da ricoprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per gli utenti domestici di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

[3] Del pari la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse aree del territorio comunale alla densità abitativa, alla frequenza ed alla qualità dei servizi secondo quanto previsto successivamente nel seguente regolamento.

[4] La tariffa, articolata per fasce di utenza territoriali, è commisurata a 365 (trecento sessantacinque) giorni dell'anno ed è applicata per anno solare. Con riguardo all'obbligazione tariffaria, le condizioni di nuova occupazione e di cessazione hanno effetto dal mese successivo a quello in cui si sono verificate.

Art. 14 - Classificazione dei locali e delle aree

[1] Utenze domestiche. I locali e le aree sono classificate tenuto conto del numero dei

componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta nonché tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi che afferiscono alla medesima utenza.

[2] Utenze non domestiche. I locali e le aree sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. Le categorie sono previste dal DPR 27 aprile 1999 n. 1585.

La classificazione viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. iscrizione alla CCIAA) o comunque all'attività effettivamente svolta. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio IVA.

Per le attività precedentemente a ruolo si provvede alla riclassificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso dell'ufficio tributi.

Qualora l'utente reputi che la categoria assegnata alla propria attività non sia appropriata e ritenga che un'altra categoria, nell'ambito delle categorie previste dal DPR 27 aprile 1999 n. 158, rispecchi maggiormente la quantità di rifiuti prodotta annualmente, può farne richiesta al Gestore come previsto dall'art. 23. Il Gestore a sua volta può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti come previsto dall'art. 25.

Art. 15 - Commisurazione della tariffa

[1] La tariffa dovuta annualmente dagli utenti è determinata in modo da ottenere, a regime, un gettito globale con copertura globale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette all'uso pubblico.

[2] Il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti, come disposto dal DPR del 27 aprile 1999 n. 158, è dato dalla somma dei due seguenti aggregati di costo:

a) costi fissi: costi che non subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato;

b) costi variabili: costi che subiscono variazioni al variare del volume di attività del servizio erogato, rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito (percorso di raccolta, eccetera) e all'entità dei costi di gestione.

[3] L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della quota fissa e della quota variabile che la compongono, avvengono ogni anno sulla base della redazione, da parte di Geofor Spa, del suddetto Piano finanziario.

Capo IV – Utenze Domestiche

Art. 16 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

[1] Gli utenti domestici sono suddivisi a loro volta nelle due seguenti sottocategorie:
a) utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;

b) utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.

[2] Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici; nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;

[3] Per le utenze intestate a soggetti residenti nel comune non utilizzate per la residenza anagrafica, per le utenze intestate a utenti non residenti nel comune, nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente in tre componenti.

[4] Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.

[5] Quota fissa della tariffa. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento (Ka), di cui alla tabella a) dell'Allegato, relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, e le minori dimensioni dei locali.

[6] Quota variabile della tariffa La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Sino a che non siano messi a punto, e resi operativi, sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, si applica un sistema presuntivo che utilizza i coefficienti di adattamento (Kb), di cui alla tabella b) dell'Allegato, per superfici e numero dei componenti del nucleo familiare, allegati al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, utilizzati promiscuamente in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

Art. 17 – Determinazione del numero degli occupanti

[1] Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella comunicazione di cui al successivo art. 23, che dovrà

coincidere con il numero di persone risultanti dall'Anagrafe del Comune, salvo tener conto delle convivenze, quando trattasi di persone residenti.

[2] In sede di prima applicazione, poiché le denunce presentate prima dell'01.01.2003 non riportano il numero degli occupanti l'abitazione, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti o per i nuclei conviventi residenti. E' comunque fatto salvo il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d'anno.

Capo V – Utenze Non Domestiche

Art. 18 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

[1] Per ogni classe di attività vengono determinati, tenuto conto della specificità della realtà di ogni Comune, i connessi coefficienti (Kc e Kd), di cui alle tabelle c) e d) dell'Allegato, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti, per il primo anno, saranno determinati su base annua nella delibera del Consiglio comunale ai fini del successivo calcolo della tariffa.

Negli anni successivi le tariffe saranno deliberate dalla Giunta Comunale.

Art. 19 – Tariffa giornaliera e forfetaria

[1] Per la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera.

[2] La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

[3] La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e variabile). E' facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale. Non si fa luogo a riscossione quanto l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a € 5,00, tale importo sarà, comunque, addebitato sulla fattura successiva.

[4] Nel caso di svolgimento della attività per periodi di durata superiore a 182 giorni dell'anno solare di riferimento si applica la tariffa annua della categoria corrispondente.

[5] Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche o su aree ad uso pubblico, il gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione

una tariffa forfetaria media per uso di banche commerciali da applicarsi sulla area occupata.

Capo VI – Riduzioni e agevolazioni

Art. 20 – Riduzioni tariffarie

[1] Articolazione territoriale. Le utenze che si trovano al di fuori dell'area di raccolta o comunque se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 500 metri, in linea d'aria, beneficiano di una riduzione sulla tariffa fissa pari al 60%.

[2] Interruzione temporanea del servizio. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

[3] Utenze non stabilmente attive. Distinguiamo tra utenze domestiche e non domestiche:

- a) Domestiche. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: 30%;

Tale detrazione compete soltanto quando il periodo di mancata occupazione venga denunciata al Gestore indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Gestore. La detrazione viene mantenuta fino a nuova dichiarazione, fatto salvo l'accertamento da parte del Gestore di difformità. Nel caso in cui l'abitazione si trovi in condizioni di non utilizzo, attestato per mezzo di autodichiarazione e comprovato anche dall'assenza di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica, acqua e gas, l'utenza non verrà assoggettata a tariffa.

b) Non domestiche. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 30%.

[5] La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura del 30% nel caso di agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;

[6] Le riduzioni concesse su richiesta dell'utenza di cui al presente articolo hanno valenza dal mese successivo a quello della domanda.

Le riduzioni concesse hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.

Art. 21 – Agevolazioni

[1] Nella modulazione della tariffa sono assicurate le agevolazioni previste dall'art. 49 comma 10 del D. Lgs. 22/97 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina i Kb, Kc, Kd.

[2] Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione ovvero altrui purché contigua è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 10%. La pratica del compostaggio sarà verificata annualmente dall'Ente Gestore.

[3] La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 70% per l'utenza non domestica, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione kd per la specifica categoria indicati all'art. 18.

[4] La tariffa totale può essere ridotta in misura pari al 20% in presenza di attività commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico/organizzativi comprovanti un'accertata minor produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o quantitativo che agevoli lo smaltimento o il prelievo da parte del gestore del servizio pubblico.

[5] La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Su richiesta dell'Ente Gestore il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento.

[6] Sono inoltre previste le seguenti agevolazioni:

1. Riduzione del 50% della tariffa per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da gravi handicap, certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104/1992;
2. Riduzione del 65 % della tariffa totale per le abitazioni occupate da famiglie composte interamente da persone di età non inferiore ad anni 65;
3. Riduzione ad 1/3 della tariffa a favore di enti ed associazioni senza scopo di lucro che hanno la propria sede nel Comune di Calcinaia limitatamente a quei locali destinati esclusivamente e saltuariamente a riunioni od assemblee;
4. Riduzione ad 1/3 della tariffa relativamente ai locali ed alle aree scoperte utilizzate a solo scopo istituzionale dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) regolarmente iscritte presso l'anagrafe unica istituita presso il Ministero delle Finanze;
5. Riduzione ad 1/3 della tariffa relativamente ai locali utilizzati dalle scuole pubbliche;

[6]bis Sono inoltre concesse le seguenti agevolazioni, a condizione che lo stesso nucleo come individuato ai fini Isee non possieda altri immobili oltre quello abitato e sue pertinenze:

1. Riduzione del 65% della tariffa totale per i nuclei familiari con valore Isee fino ad € 4.131,66;
2. Riduzione del 40% della tariffa totale per i nuclei familiari con valore Isee compreso tra € 4.131,66 ed € 7.746,85;
3. Riduzione del 25% della tariffa totale per i nuclei familiari con valore Isee compreso tra € 7.746,85 ed € 10.329,14.

La riduzione di cui al presente comma può essere richiesta entro il termine del 31 dicembre 2007. In tal caso la riduzione ha valore per l'intero anno, ma l'utente, ogni anno, sarà, comunque, obbligato a presentare la certificazione ISEE del proprio reddito.

[7] Le riduzioni della tariffa previste ai commi del presente articolo e dell'art. 20 sono cumulabili e comunque non possono superare il 90% della tariffa totale.

[8] Le agevolazioni concesse su richiesta dell'utenza di cui al presente articolo hanno valenza dal mese successivo a quello della domanda.

[8] Le riduzioni concesse hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica, tranne le agevolazioni di cui ai punti 3 e 4 del comma 6 del presente articolo, che saranno concesse a seguito di istanza da produrre all'Amministrazione Comunale debitamente documentata entro il 20 gennaio di ogni anno, previo accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni richieste.

Art. 22 – Interventi a favore di soggetti e/o categorie disagiate

[1] E' riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme di esenzioni ed agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, su segnalazione del Settore Interventi in campo sociale, e limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati, con atto deliberativo da adottarsi da parte del Consiglio Comunale. In tal caso la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale e le somme saranno corrisposte al gestore del servizio alle scadenze usuali.

[2] E' altresì riconosciuta al Comune la facoltà di determinare agevolazioni al fine di attenuare la maggiore onerosità del sistema tariffario rispetto alla tassa per alcune categorie di utenze domestiche e non domestiche.

[3] Tali interventi dovranno essere attuati con stanziamento nel bilancio di previsione annuale della spesa prevista.

TITOLO III
- COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE -

Art. 23 – Comunicazioni

[1] All'Ente Gestore deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:

- a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'art. 8;
- b) richieste per ottenimento delle riduzioni ed agevolazioni di cui agli artt. 20, 21 e 22;
- c) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.

[2] La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia (o da uno degli occupanti) nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

[3] I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare al Gestore (Geofor Spa) comunicazione redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data di inizio, variazione o cessazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa.

Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza con riferimento esplicito alla chiusura precedente.

[4] La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le *utenze domestiche*:

- a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
- b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
- c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le *utenze non domestiche*:

- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
- b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- c) ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

[5] La comunicazione è presentata al Gestore direttamente o spedita per posta.

[6] Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione, hanno effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 24 - Rimborsi e conguagli

[1] Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

[2] In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal mese successivo alla data della cessazione a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.

[3] Sull'istanza di rimborso il Gestore procede entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale dalla data dell'istanza.

Art. 25 - Verifiche

[1] Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.

[2] A tal fine il Gestore può:

- a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
- b) richiedere copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
- c) utilizzare, dandone preavviso all'interessato, le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
- d) accedere alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete (Camera di Commercio, Conservatoria dei beni immobiliari, eccetera);

e) accedere agli immobili soggetti del servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti. Il Gestore dovrà informare dell'accesso l'utente, previo avviso scritto inviato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

[3] Per le operazioni previste ai comma 1 e 2 il Gestore può avvalersi del proprio personale dipendente e/o di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il Gestore può stipulare apposite convenzioni. Il personale dovrà esibire apposito documento di riconoscimento.

[4] In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

[5] Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi al Gestore. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 26 – Riscossione

[1] La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal Gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente Regolamento.

[2] Il Gestore provvede alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 49, commi 9, 13 e 15 del D. Lgs 22/97.

[3] Qualora l'importo dovuto sia inferiore a euro 5,00 non si procederà all'immediata riscossione del credito, che verrà, comunque, addebitato sulla fattura successiva.

[4] Eventuali reclami o contestazioni non attribuiscono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

Art. 27 – Violazioni e sanzioni

[1] In caso di omessa dichiarazione, ex art. 22, il gestore del servizio applica, oltre alla tariffa di riferimento, una penale pari a 25 € a titolo di risarcimento forfetario per le spese amministrative sostenute per l'accertamento ed una maggiorazione del 10%, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data accertata dell'inizio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte sino alla data d'accertamento della violazione.

In caso di infedele dichiarazione, ex art. 22, il gestore del servizio applica, oltre alla tariffa di riferimento, una penale pari a 15 € a titolo di risarcimento forfetario per le spese amministrative sostenute per l'accertamento ed una maggiorazione del 10%, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data accertata dell'inizio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte sino alla data d'accertamento della violazione.

In caso di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti dall' art. 22 comma 3, il gestore del servizio applica, oltre alla tariffa di riferimento, una penale pari a 15 € a titolo di risarcimento forfetario per le spese amministrative relative ed una maggiorazione del 5%, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data accertata dell'inizio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte sino alla data della dichiarazione.

[2] In caso di ritardato, mancato o parziale pagamento dell'importo dovuto, l'Ente Gestore addebita, trascorsi infruttuosamente 10 giorni dal termine indicato in fattura, gli interessi di mora nella misura legale e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

[3] La riscossione coattiva del credito sarà effettuata in ogni caso con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti dell'utenza.

[4] Il Gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque (5) anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

TITOLO IV

- DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

Art. 28 – Norme transitorie e finali

[1] Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2006.

[2] Dal 1 gennaio 2006 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al Capo III del D. Lgs. n. 507/1993.

[3] Sono, altresì, sopresse tutte le norme regolamentari in quanto in contrasto con il presente Regolamento.

[4] L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 2005, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1 gennaio 2006 dal Comune di Calcinaia.

[5] Per le occupazioni di locali od aree e per le variazioni intervenute dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la denuncia deve essere presentata al Comune entro il 20/01/2006.

[6] Il Comune di Calcinaia da immediata applicazione al metodo normalizzato con l'introduzione della tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile.

[7] Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa. Nel primo anno di applicazione, la tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2004, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.

